

Comunità delle colline tra Langa e Monferrato

Provincia di Asti

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento

Ex art. 15 D.L. 34/2019

INDICE

Art. 1	<i>Oggetto del Regolamento</i>	Pag. 3
Art. 2	<i>Entrate oggetto della definizione agevolata</i>	Pag. 3
Art. 3	<i>Istanza di adesione alla definizione agevolata</i>	Pag. 4
Art. 4	<i>Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata</i>	Pag. 5
Art. 5	<i>Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione</i>	Pag. 6
Art. 6	<i>Perfezionamento della procedura: mancato, insufficiente o tardivo</i>	Pag. 6
Art. 7	<i>Procedure cautelative ed esecutive in corso</i>	Pag. 7
Art. 8	<i>Comunicazione dei dati da parte del concessionario</i>	Pag. 7
Art. 9	<i>Norma di chiusura ed entrata in vigore</i>	Pag. 8

Articolo 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Oggetto del presente regolamento è la disciplina della definizione agevolata delle entrate della Comunità delle Colline tra langa e Monferrato , non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e facendo propria la facoltà concessa dall'art. 6-ter del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225

Articolo 2
**ENTRATE OGGETTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
E IMPORTI DOVUTI**

1. L'ente non ha entrate tributarie e pertanto il presente regolamento non riguarda questa tipologia
2. La definizione agevolata è ammessa per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Per quest'ultime le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Sono coinvolte le ingiunzioni notificate nel periodo 01/01/2000-31/12/2017
3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare anche il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.
4. Non è ammessa comunque la definizione agevolata per le entrate previste dall'art. 6, comma 10, del D.L. 193/2016.

Articolo 3
ISTANZA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune o al concessionario la sua volontà di adesione mediante la presentazione di un'apposita istanza entro e non oltre il termine del 31/10/2019, a pena di decadenza.
2. L'istanza deve contenere:
 - a) la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata;
 - b) tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale);
 - c) i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza;
 - d) l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 4;
 - e) l'indicazione del numero di rate nel quale il debitore intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di 5 rate trimestrali, di cui l'ultima in scadenza non oltre il **30 settembre 2021**;
 - f) l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.
3. In riferimento alla possibilità di aderire alla definizione agevolata anche per il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento, come previsto dall'art. 2, comma 3, il debitore deve specificare nell'istanza gli importi per i quali intende aderire.
4. L'Unione o il concessionario mettono a disposizione apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.
5. L'istanza deve essere presentata mediante consegna al Comune o al concessionario a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato nella modulistica predisposta dal Comune o dal concessionario. L'istanza si intende consegnata rispettivamente al momento della ricezione, alla data di consegna all'ufficio postale della raccomandata o alla data indicata nella ricevuta di consegna del messaggio di posta elettronica certificata.

Articolo 4

COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELL'ISTANZA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. L'Unione o il concessionario comunicano al debitore l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro il 30/11/2019, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, l'Unione o il concessionario comunicano entro il 31/12/2019 ai debitori l'ammontare

complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai criteri di seguito indicati.

2. Il versamento delle rate deve avvenire alle seguenti date 31/03/2020-30/06/2020-30/09/2020-31/12/2020-31/03/2021, o in unica soluzione entro il 30/09/2020 a scelta del contribuente.
3. Nel caso di versamento dilazionato in rate, non si applicano interessi
4. Il versamento delle somme dovute può avvenire, a scelta del contribuente, utilizzando le modalità indicate nella comunicazione di piano di rateizzazione da parte dell'Unione o del concessionario
5. Il contribuente, dopo aver provveduto al pagamento dell'intero importo dovuto per l'adesione alla definizione agevolata deve provvedere agli adempimenti necessari al fine della cessazione della materia del contendere. In mancanza, la definizione agevolata non avrà efficacia e non produrrà effetti.

Articolo 5

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI IMPORTI OGGETTO DI RATEIZZAZIONE

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31/10/2019.
2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

Articolo 6

PERFEZIONAMENTO DELLA PROCEDURA. MANCATO, INSUFFICIENTE O TARDIVO PAGAMENTO

1. La procedura di definizione agevolata di cui al presente regolamento si perfeziona con il versamento integrale e tempestivo delle somme dovute, come individuate ai sensi del precedente articolo 4.
2. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione

non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. Il pagamento delle somme dovute non può più essere in tale caso dilazionato o rateizzato

Articolo 7

PROCEDURE CAUTELATIVE ED ESECUTIVE IN CORSO

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della definizione agevolata.
2. L'Unione o il concessionario relativamente ai debiti definibili, non possono avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non possono altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Articolo 8

COMUNICAZIONE DEI DATI DA PARTE DEL CONCESSIONARIO

1. Nel caso di somme relative a carichi affidati al concessionario, lo stesso è tenuto a comunicare all'Unione l'elenco dei contribuenti che hanno presentato l'istanza di cui all'articolo 3 del presente regolamento entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell'istanza anzidetta.
2. A seguito del pagamento delle somme da parte dei soggetti aderenti alla definizione agevolata il concessionario è tenuto altresì a comunicare all'Unione l'elenco degli importi riscossi da ogni soggetto, entro 30 giorni dalla riscossione.
3. La trasmissione dei dati avviene secondo modalità concordate tra l'Unione ed il concessionario.

Articolo 9
NORMA DI CHIUSURA ED ENTRATA IN VIGORE

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti norme di legge in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione della deliberazione del Consiglio dell'Unione di approvazione.
3. Il presente regolamento sarà pubblicato entro trenta giorni nel sito internet istituzionale dell'Unione.